

Ape sociale anche se l'azienda cessa l'attività

Previdenza

Agli edili requisito ridotto se operano in un settore con codice Ateco elencato

Chi è stato licenziato durante il periodo di prova o per cessazione dell'attività aziendale rientra nella categoria "disoccupati" che consente di accedere all'Ape sociale. Questo

uno dei numerosi chiarimenti contenuti nella circolare 62/2022 pubblicata dall'Inps a seguito della proroga, con novità, per l'anno in corso del periodo di sperimentazione dell'indennità di accompagnamento alla pensione in favore di alcune categorie di persone. La proroga è stata disposta dalla legge di Bilancio 2022, già da gennaio Inps ha dato il via libera alla presentazione delle domande, ma la circolare con le regole aggiornate è stata pubblicata solo ieri.

Nel documento viene precisato

che l'Ape è compatibile con il reddito di cittadinanza ma non con il reddito di emergenza e con l'Isidro e quindi in caso di doppia corresponsione si procederà al recupero di quanto non spettante (Rem o Isidro).

Lo status di disoccupato verrà riscontrato tramite i centri per l'impiego, tenuto conto che rientra in tale condizione chi ha presentato una dichiarazione di immediata disponibilità all'impiego e non lavora o lavora ma è incapiente.

Quanto al nuovo elenco di attività lavorative gravose che consentono

l'accesso all'Ape sociale, Inps afferma che la riduzione del requisito contributivo a 32 anni si applica ai ceramisti individuati dai relativi codici Ateco previsti dalla norma, nonché agli operai edili con Ccnl delle imprese edili e affini, ma nell'ambito dei codici Ateco individuati nell'allegato 3 alla legge di Bilancio 2022, dove però non sono indicati codici specifici del settore edile.

—M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo